

Codice procedura: 4241

Classifica: TP_000_IF04241

Proponente: GREEN SIX SRL

Procedimento: “Comunicazione di proroga della validità del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 10-septies D.L. n. 21/2022 (conv. in L. n. 51/2022) - dell’art. 25, comma 5 del D.Lgs 152/2006 - Rif.: D.R.S. n. 920 del 5 ottobre 2020

OGGETTO: “IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO RAMPINZERI COMUNE DI SANTA NINFA (TP)”

PARERE C.T.S. n. 978 del 30/12/2025

Codice Procedura	4241
Proponente	GREEN SIX SRL
Sede Legale	Milano, Via Gorani n. 4
Capitale Sociale	10.000,00 euro
Legale Rappresentante	Procuratore Sig. Andrea Candelora
Progettisti	Ing. Gianluca Biagio Biscotti; Dott. Gioacchino Di Miceli
Località del progetto	Contrada Rampizeri comune di Santa Ninfa (TP)
Data presentazione al dipartimento	01/10/2025 (prot. D.R.A. n. 68332)
Integrazioni documentali	07/11/2025 prot. 76897
Data procedibilità	10/11/2025 prot. 77335
Versamento oneri istruttori	///
Valore delle opere	///
Responsabile del procedimento	Arch. Calogero Beringheli, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente
Responsabile istruttore del dipartimento	Dario Gueci
Condivisione G.I.	28/12/2025

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC).

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/03/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e ss.mm.ii.

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 e s. m. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”.

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha ridisciplinato i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del predetto Codice dell'ambiente.

VISTO il Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 17 maggio 2006 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole” (G.U.R.S. 01/06/2006 n. 27).

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale.

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”.

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

VISTO il D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”.

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)”, che individua l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l'istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell'istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell'Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni).

VISTO l'art. 91 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016”.

VISTO il Decreto Legislativo n 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”.

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”.

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”.

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”.

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S..

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente.

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti.

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, “Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”.

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente.

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) ed in particolare l'art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale).

VISTA la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 avente per oggetto: “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”.

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 con cui si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale.

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2022 e per la durata di tre anni, sono stati integrati i componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, completando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con ulteriori due nuovi componenti.

VISTO il D.A. n. 275/GAB del 31/12/2021 di mera rettifica del nominativo di un componente nominato con il predetto D.A. n. 273/GAB.

VISTO il D.A. n. 24/GAB del 31/01/2022 con il quale si è provveduto a completare la Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

VISTO il D.A. n. 116/GAB del 27 maggio 2022 di nomina di nn. 5 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS.

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti.

VISTO il D.A. n. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D. A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 avente per oggetto: "Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano- PEARS".

VISTO il D. A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022.

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS.

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS.

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS.

VISTO il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 con il quale è stato nominato un nuovo componente della CTS.

VISTO il D.A. n. 372/Gab del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina del Segretario della CTS.

VISTO il D. A. n. 373/Gab del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS.

VISTO il D.A. n. 381/Gab del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS.

VISTO il D.A. n. 132/GAB del 17/04/2024 con il quale vengono nominati n. 11 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS.

VISTO il D.A. n. 307/GAB del 03/10/2024 con il quale vengono nominati n. 2 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS.

VISTO il D.A. n. 328/GAB del 16/10/2024 con il quale viene nominato n. 1 commissario in aggiunta all'attuale composizione della CTS.

VISTO il D.A. 44/Gab del 26/02/2025 – di Nomina di 14 nuovi Componenti della CTS.

VISTO il D.A. 46/Gab del 28/02/2025 – con il quale sono stati nominati i componenti e coordinatori del nucleo della CTS.

VISTO il D.A. n. 91/Gab del 10/04/2025 con il quale vengono nominati n. 3 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 136/GAB del 26/05/25 di nomina di 4 componenti in sostituzione di altri scaduti e dimissionari;

VISTO il D.A. n. 138/GAB del 28/05/25 di nomina di 1 componente in sostituzione di altri scaduti e dimissionari;

VISTO il D.A. n. 246/GAB del 03/09/2025 con il quale vengono nominati altri commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 330GAB del 07/11/2025 con il quale viene nominati n. 1 componente;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, le Prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e ss.mm.ii, ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautela dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale.

VISTO che in data 5 ottobre 2020 è stato rilasciato dalla Regione Siciliana – Dipartimento dell'Ambiente, il Decreto Dirigenziale n. 920, con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'esclusione del progetto denominato "Rampinzeri" dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

VISTA la nota acquisita al prot. **D.R.A. n. 68332 del 01/10/2025**, con la quale il Proponente ha presentato, tramite la Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni Ambientali – (Codice Istanza 171715), istanza ex art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la proroga di cinque anni dell'efficacia temporale del provvedimento (V.I.A)

VISTA la dichiarazione trasmessa dalla società Proponente dove riporta che: il progetto risulta invariato rispetto a quello presentato ed approvato con D.D.G n. 527 del 12/05/2021, registrata presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento Ufficio Territoriale di Canicattì al n° 804 in data 29/06/2021 e successivamente pubblicata sulla G.U.R.S. n. 31 del 06/08/2021 e successive proroghe ottenute.

VISTA la nota del servizio 1 con prot. n. 70183 del 09/10/2025, con la quale si chiede alla società Proponente il perfezionamento dell'istanza "*Ditta produca, come previsto dal suddetto comma, una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute*" (Istanza 4126).

VISTA l'integrazione della società Proponente caricata sul portale prot. n. 76897 in data 07/11/2025, "relazione tecnica esplicativa aggiornata in riferimento alla nota prot.n.0070183 del 09/10/2025"

VISTA la nota prot. ARTA n 77335 del 10/11/2025 avente per oggetto *Comunicazione procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e avvio procedimento.*

VISTA la richiesta di proroga di 36 mesi, con riferimento già al provvedimento con scadenza quinquennale (5 ottobre 2025).

VISTE le motivazioni della richiesta di proroga riportate dal Proponente e in particolare: Non sono state riscontrate alterazioni morfologiche, né modifiche d'uso del suolo o variazioni nei principali elementi di sensibilità ambientale, e in particolare:

- Suolo: nessuna variazione significativa delle caratteristiche pedologiche o morfologiche dell'area, che conserva la propria vocazione agricola originaria.
- Acque superficiali e sotterranee: non si rilevano elementi idrografici di rilievo; le condizioni idrogeologiche risultano stabili e non soggette a processi di alterazione o erosione.
- Atmosfera e rumore: il contesto territoriale non ha subito incrementi delle fonti emissive o di pressione acustica; le condizioni ambientali risultano sostanzialmente invariate.
- Vegetazione e fauna: non si segnalano nuove specie protette o habitat di pregio; permane la continuità ecologica dell'area e l'assenza di elementi di criticità ambientale.
- Paesaggio: le condizioni percettive e visive del sito restano coerenti con quelle già oggetto di valutazione in sede autorizzativa, in quanto non sono intervenuti mutamenti morfologici, edilizi o infrastrutturali di rilievo nel contesto circostante.

VISTA la documentazione depositata dal Proponente per il tramite del portale SI.VVI per le Autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana, rappresentata da:

- Relazione Tecnica (Relazione_tecnica_Aggiornamento_Rampinzeri_Gagreen_06.11.pdf), ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., esplicativa e aggiornata di non mutamento del contesto ambientale di riferimento;

- Shape file (RS07GIS0001A0).

LETTO L'art. 10-septies del D.L. n. 21/2022, convertito nella L. 51/2022 (il "Decreto Ucraina"), ha introdotto una proroga straordinaria per Permessi di Costruire (PDC), SCIA e convenzioni urbanistiche, estendendone i termini di validità di 1 anno (poi esteso a 2 anni e poi a 30 mesi/2 anni e mezzo) a causa della crisi dei materiali e dei costi.

LETTO l'art. 25, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che riporta quanto segue: *Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario.*

CONSIDERATO che il Proponente afferma che “...a tutt'oggi non esistono presupposti che modifichino effetti sulla VIA, in quanto si conferma:

- che il progetto mantiene inalterate le proprie caratteristiche tecniche e localizzative;
- l'assenza di nuovi o maggiori impatti ambientali;;
- la stabilità del contesto territoriale e paesaggistico di riferimento;
- la non necessità di ulteriori verifiche o aggiornamenti procedurali.

VALUTATO che, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del D.lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D.lgs. 104/2017, “decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA su istanza del proponente può essere prorogata da parte dell'autorità competente.”

VALUTATO che con l'istanza in valutazione il proponente chiede la proroga di 36 mesi (3 anni) fino al 5 ottobre 2028) dell'efficacia temporale del provvedimento VIA.

VALUTATO che il contesto ambientale di riferimento risulta essere invariato rispetto a quello esaminato ai fini dell'ottenimento del Decreto di provvedimento di V.I.A. rilasciato per il progetto in oggetto con decreto assessoriale D.R.S. n. 920 del 05/10/2020.

RITENUTO che la documentazione depositata dal Proponente per il tramite del portale SI-VVI della Regione Siciliana risulta essere conforme a quanto previsto dall'Art. 25 comma 5 del D. Lgs 152/2006 e s. m. i. al fine di concedere una proroga da parte dell'autorità competente.

RITENUTO che restano confermate tutte le prescrizioni/condizioni ambientali previste dagli atti autorizzativi in vigore.

RITENUTO che il proponente vorrà, fermo restando garantita la massima tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente e per quanto tecnicamente possibile, comprimere il cronoprogramma ai fini della conclusione dei lavori e della conseguente messa in esercizio dell'impianto.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

Parere favorevole ai sensi del comma 5 dell'art.25 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., alla richiesta di estensione di 36 mesi (3 anni dell'efficacia temporale del Provvedimento di VIA di cui al decreto Decreto Dirigenziale n. 920, con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'esclusione del progetto denominato "Rampinzeri" dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per il progetto "realizzazione di una centrale fotovoltaica grid connected, di potenza nominale di picco pari a 4995,6 kW, sita nel territorio del Comune di Santa Ninfa (TP) in c/da Rampinzeri, comprensiva delle opere di connessione alla RTN e delle infrastrutture indispensabili per la costruzione e l'esercizio dell'impianto;)".

Pertanto, il superiore Decreto D.R.S. n. 920 del 05/10/2020, si riterrà efficace fino alla data del 05/10/2028.